



COMUNE DI PISA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 53 del 03/03/2023

OGGETTO: PANDEMIA COVID 19: ULTERIORE PROROGA AL 31/12/2023 DELLE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED "URGENTI PER UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI"

L'anno 2023 il giorno tre del mese di Marzo presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
CONTI MICHELE	SINDACO	X	
BONSANGUE RAFFAELLA	VICE SINDACO		X
BEDINI FILIPPO	ASSESSORE	X	
BONANNO GIOVANNA	ASSESSORE	X	
DRINGOLI MASSIMO	ASSESSORE	X	
LATROFA RAFFAELE	ASSESSORE	X	
MAGNANI PIERPAOLO	ASSESSORE		X
MUNNO SANDRA	ASSESSORE		X
PESCIATINI PAOLO	ASSESSORE	X	
POLI VERONICA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla riunione Il Segretario Generale: Mordacci Marco

Presiede Il Sindaco: Michele Conti.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 181 del DL 34/2020;

VISTO il DL 137/2020, che all'art. 9-ter prorogava le agevolazioni previste dal sopra citato articolo 181 del DL 34/2020 fino al 31 marzo 2021;

VISTO il DL 41/2021 (c.d. "DL Sostegni") che, all'art. 30 prorogava ulteriormente al 31/12/2021 i termini previsti dal suddetto art. 9-ter del DL 137/2020;

VISTO l'articolo 1, comma 706 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) che prorogava ulteriormente fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 76;

VISTO l'articolo 3-quinquies del D.L. 228/2021 introdotto dalla legge di conversione 15/2022, secondo cui, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 706 della legge 234/2021, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del D.L. 137/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 176/2020, veniva prorogata al 30 giugno 2022;

VISTO l'articolo 10 ter del D.L. 21/2022 inserito dalla legge di conversione 20/05/2022 n. 51, che stabilisce che *"Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato"*;

VISTO altresì l'articolo 22 quater del D.L. 21/2022 inserito dalla legge di conversione 20/05/2022 n. 51, che stabilisce la proroga fino al 30/09/2022 delle semplificazioni in materia di procedura per la richiesta di autorizzazioni per la concessione di suolo pubblico per i pubblici esercizi;

VISTO l'articolo 40 del D.L. 144/2022, secondo cui l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5 del D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato;

VISTA la Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 – Art. 1 comma 815, con la quale è stato prorogato al 30/06/2023 il regime di occupazione straordinario del suolo pubblico come previsto dall'art. 40 Decreto Legge 23.09.2022 n. 144 (cd. Decreto aiuti ter), salvo la disdetta da parte dell'interessato e pertanto il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e altri spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, da parte di pubblici esercizi potrà continuare ad essere effettuato senza dover richiedere le autorizzazioni prescritte dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell'edilizia. La proroga è subordinata al pagamento del canone unico patrimoniale (COSAP E TARI);

VISTO l'art. 1 comma 22-quinquies del Decreto legge 29 dicembre n. 198 che ha ulteriormente prorogato al 31/12/2023 il regime di occupazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi senza dover richiedere le autorizzazioni prescritte dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell'edilizia, fermo restando il canone unico particolare;

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni governative di carattere restrittivo introdotte per contenere la diffusione del contagio da Covid 19 e ai fini del rispetto delle misure di distanziamento le attività dei pubblici esercizi hanno subito notevoli danni economici;

PRESO ATTO che le agevolazioni previste dalle norme sopra richiamate sono indirizzate alle imprese di pubblico esercizio di cui alla Legge 287/1991;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni GC n. 84 del 21/05/2020, GC n. 1 del 7/01/2021, GC n. 63 del 1/04/2021, GC n. 4 del 13/01/2022, GC n. 76 del 31/03/2022, GC n. 166 del 23/06/2022 GC. 248 del 06.10.2022 adottate in attuazione delle disposizioni sopra citate;

CONSIDERATA l'esigenza di continuare a rispondere con la massima celerità amministrativa alle aspettative delle categorie economiche di cui sopra, attuando nei loro confronti una agevolazione concessoria eccezionale di porzioni di suolo pubblico, negli spazi antistanti o in prossimità degli esercizi di somministrazione sopra menzionati, autorizzando un incremento temporaneo di superficie in misura non superiore al 60% della concessione già rilasciata in periodo pre-Covid 19;

DATO ATTO dell'esigenza di continuare a snellire l'iter burocratico relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico, secondo le seguenti modalità procedurali semplificate, già indicate nelle sopra citate deliberazioni GC 1/2021, GC 63/2021, 4/2022, GC 76 del 31/03/2022 e GC 166 del 23/06/2022, GC 248 del 06.10.2022:

- le comunicazioni di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inviate mediante PEC a SEPI Spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo. Occorrerà produrre anche la dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso di sovrapposizione di spazio o di copertura dell'ingresso o vetrina. La concessione terminerà il 30/06/2023;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti pubblici di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di attività di somministrazione, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di cui sopra, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi;
- per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
- per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

- il DPCM 26 aprile 2020 mirato alla c.d. FASE 2, a decorrere dal 04 maggio 2020, per favorire la ripresa produttiva del paese;
- i successivi DPCM relativi alle varie misure per il contenimento e gestione delle successive fasi della pandemia da COVID-19;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 34/2020;
- il D.L. 137/2020;
- il D.L. 41/2021;
- i successivi DL relativi alle varie misure per il contenimento e gestione delle successive fasi della pandemia da COVID-19;

RITENUTO altresì opportuno di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente della Direzione 2 (che comprende anche l'Ufficio Attività Produttive – SUAP), che si allega al presente atto (**Allegato A**);

Tutto ciò premesso e motivato in fatto e in diritto, con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1. Per le motivazioni diffusamente addotte in premessa, quanto segue:

fino al 31/12/2023

- ai pubblici esercizi di cui alla Legge 287/1991 già in possesso di “nulla osta” regolarmente ottenuto tramite procedura semplificata già indicata nelle deliberazioni GC 1/2021, GC 63/2021, GC 4/2022, GC 76 del 31/03/2022, GC 166 del 23/06/2022 e GC. 248 del 06.10.2022 è automaticamente prorogata l'occupazione fino alla data sopra riportata per il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e altri spazi simili, di *dehors*, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, da parte di pubblici esercizi potrà continuare ad essere effettuato senza dover richiedere le autorizzazioni prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell'edilizia. La proroga è subordinata al pagamento del canone unico patrimoniale (COSAP E TARI).
- ai pubblici esercizi di cui alla Legge 287/1991 che facciano richiesta ex novo, entro il limite massimo di incremento del 60% rispetto a quella già autorizzata secondo parametri ante Covid 19, è consentito presentare comunicazione con allegata, oltre alla planimetria dell'esterno richiesto e del consenso dei vicini, anche la planimetria della superficie di somministrazione, che verrà concessa fino al 31/12/2023, previo pagamento del canone unico patrimoniale (COSAP E TARI).

- di stabilire che le richieste di nuove occupazioni di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inoltrate tramite PEC a SEPI Spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ed alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, accompagnate dalla dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso si verifichi sovrapposizione (di spazio o di copertura dell'ingresso o vetrina) previo pagamento del canone unico patrimoniale (COSAP E TARI).
 - che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei richiamati soggetti aventi titolo, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi.
 - che per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.
 - che per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti.
2. **Di demandare** al Dirigente della Direzione 2 l'adozione degli atti di competenza.
 3. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
 4. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

Indi LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza di procedere sollecitamente a favore delle categorie interessate;

Con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Michele Conti

Mordacci Marco

Uffici Partecipati	
GRUPPI CONSILIARI	DIREZIONE-02 Ambiente - Attività Produttive - Servizi Demografici - URP - Partecipazione
DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi SEPI SpA	Dirigente Direzione 02